



Protocollo n° 9347.....
del 21/07/2020.....

Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, R.G. n. 2882/2020, Giovacchino Pagliaro c/ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto di fissazione udienza del 08.07.2020, emesso dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Aurora La Face.

In esecuzione della disposizione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Aurora La Face emessa con decreto del 08.07.2020 nel giudizio R.G. n. 2282/2020, Gioacchino Pagliaro c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito internet della Società i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal sig. Giovacchino Pagliaro;
- decreto di fissazione udienza, emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro in data 08.07.2020, nel giudizio R.G. n. 2882/2020.

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La face

letto il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* presentato da PAGLIARO GIOVACCHINO con contestuale istanza *ex art. 151 c.p.c.*, iscritto al 2882/2020R.G.;

rilevata la necessità di provvedere sull'istanza cautelare nel contraddittorio delle parti;

ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – *ex art. 151 c.p.c.* - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso nei confronti di tutti i potenziali controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici reclami *ex art. 150 c.p.c.*;

P.Q.M.

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 6/8/2020 ore 9 davanti a sé.

Manda al ricorrente di notificare controparte l'atto introduttivo e il presente decreto entro il 22/7/2020 a parte resistente, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. entro la medesima data.

Messina, 08/07/2020

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse del **SIG. GIOVACCHINO PAGLIARO**, nato a Pescara l'1.3.1979 (C.F. PGLGCC79C01G482H) e residente in Messina, via Cariddi Palazzina 40 int. 10 S. Lucia Sopra Contesse, rappresentato e difeso, per procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'Avv. Alessio Papa (C.F. PPALSS79S15F158L) – che dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. a mezzo fax al seguente numero 090/671520 e/o alla e-mail avvalessiopapa@pec.giuffre.it - ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via del Vespro n. 57

contro

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, (C.F.- P.I. 03459080838), con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, pec messinaservizibenecomune@pec.it

* * * * *

PREMESSO:

- che l'Azienda Messina Servizi Bene Comune S.p.A. ha indetto un bando di selezione di n. 100 lavoratori livello "J" – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici, mediante formazione di una graduatoria/elenco effettuata dal Centro per l'Impiego di Messina, cui la Messina Servizi ha presentato richiesta di selezione n. 9237 del 13.8.2019 ed assunta al prot. n. 27103 del 14.8.2019, relativa ai soggetti già iscritti nelle apposite liste, graduatoria che avrebbe dovuto essere formata sul riscontro dei titoli e dei



requisiti oggettivi richiesti nell'Avviso del 19.8.2019 prot. n. 27511,

	successivamente integrato e sostituito per <i>errata corrige</i> con Avviso	
	prot. n. 29177 del 2.9.2019, in seguito alla richiesta avanzata con	
	avviso prot. 28845 del 30.8.2019;	
	<ul style="list-style-type: none"> il ricorrente, pertanto, ha partecipato alla procedura indetta presentando all'uopo domanda di preselezione in data 18.9.2019, utilizzando l'allegato modello <i>Avviamento Presenti</i>, allegando copia del documento di riconoscimento, del titolo di studio e della patente B; 	
	<ul style="list-style-type: none"> che, in conseguenza, il Centro per l'Impiego di Messina – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative, esperite le verifiche sulle domande di preselezione, ha formato l'elenco dei soggetti utilmente inseriti negli elenchi di preselezione, comunicandolo alla Messina Servizi Bene Comune con nota prot. n. 59407 del 3.12.2019, inserendo il ricorrente in posizione utile ai fini dell'assunzione a tempo determinato (n. 92 punteggio 775); 	
	<ul style="list-style-type: none"> che, pertanto, la Messina Servizi Bene Comune S.p.A. ha richiesto al sig. Pagliaro la presentazione di ulteriore documentazione e, nello specifico, documentazione sanitaria sullo stato di salute ed idoneità allo svolgimento della prestazione, previ i relativi accertamenti clinici, tempestivamente effettuati dal sig. Pagliaro, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> che il ricorrente ha eseguito le relative visite mediche in esito alle quali ha presentato al protocollo di Messina Servizi Bene Comune al 	

Firmato Da: PAPA ALESSIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3be474c8a4a0ec4ae05cdd5d8b033



n. 1073/2020 del 24.1.2020, la documentazione sanitaria e, in parti-

	colare, il referto di visita cardiologica ed esame elettrocardiografico	
	eseguito presso l'Azienda Ospedaliera Papardo e gli ulteriori esami	
	clinici eseguiti presso il laboratorio dell'ASP Messina, unitamente al	
	certificato rilasciato dall'ASP Messina il 20 gennaio 2020 di idoneità	
	allo svolgimento della specifica prestazione lavorativa di Operatore	
	ecologico;	
	<ul style="list-style-type: none">• che, pertanto, avuto riguardo agli esiti positivi delle visite mediche	
	ed alla collocazione in posizione utile del ricorrente, quest'ultimo era	
	in attesa di essere convocato per l'assunzione a tempo determinato	
	con conseguente presa in servizio;	
	<ul style="list-style-type: none">• che, prima di immettere i candidati in servizio, la Messina Servizi ha	
	effettuato i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione e sul-	
	la veridicità delle dichiarazioni rese, chiedendo, per quanto qui di in-	
	teresse, il rilascio del certificato dei carichi pendenti e del Casellario	
	giudiziale;	
	<ul style="list-style-type: none">• che, in particolare, a seguito del controllo effettuato presso il sistema	
	informativo del Casellario giudiziale del Ministero della Giustizia è	
	emersa a carico del ricorrente la presenza di una sentenza penale di	
	condanna non dichiarata dal Pagliaro nella dichiarazione sostitutiva	
	di certificazione;	
	<ul style="list-style-type: none">• che la Messina Servizi Bene Comune S.p.A., pertanto, con nota del 6	
	maggio 2020, notificata al ricorrente in data 8 giugno 2020, ha co-	
	municato al sig. Giovacchino Pagliaro la sua esclusione dalla gradua-	
	toria per mancanza del possesso del seguente requisito "di non aver	



riportato condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 del

	<i>c.p.p.</i> ”, carenza del requisito che la Messina Servizi Bene Comune	
	avrebbe accertato d’ufficio in ordine alla dichiarazione sostitutiva di	
	certificazione rilasciata dal ricorrente e registrata in data 24 gennaio	
	2020;	
	<ul style="list-style-type: none"> che, secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione, il ricor- 	
	rente sarebbe stato escluso dalla selezione in quanto, dalle verifiche	
	d’ufficio svolte, sarebbe emerso che la dichiarazione sostitutiva inol-	
	trata in data 23.1.2020 in relazione alle condanne subite, non coin-	
	cideva con le risultanze del sistema informativo del Casellario del Mi-	
	nistero della Giustizia, nel quale era attestata la presenza di una sen-	
	tenza penale di condanna, mentre il sig. Pagliaro aveva dichiarato	
	l’assenza di condanne;	
	<ul style="list-style-type: none"> che il ricorrente, con nota del 10.6.2020, ha contestato l’esclusione 	
	dalla graduatoria con riferimento al possesso dei requisiti, allegando	
	alla nota il certificato dei carichi pendenti ed il certificato del casella-	
	rio giudiziale, dal quale risulta “NULLA”, invitando pertanto Messina	
	Servizi Bene Comune a reinserire in graduatoria il sig. Pagliaro, pro-	
	cedendo alla relativa assunzione;	
	<ul style="list-style-type: none"> che, in esito alla presentazione di detta nota, la Messina Servizi Bene 	
	Comune, con nota pec del 12.6.2020 ha comunicato la riapertura	
	della fase istruttoria per verificare quanto rappresentato dal ricorren-	
	te;	
	<ul style="list-style-type: none"> che, successivamente, non avendo ricevuto ulteriore riscontro, ed 	
	avuto riguardo alla assunzione dei primi soggetti utilmente collocati	

Firmato Da: PAPA ALESSIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3be474c8a4a0ec4ae05cdd5d8b033



in elenco, il ricorrente in data 22.6.2020 ha richiesto l'accesso agli

atti, in esito al quale la Messina Servizi Bene Comune ha rilasciato, fra gli altri, copia di un certificato del casellario giudiziale del 17.6.2020, richiesto ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.P.R. 14.11.2002, n. 313, dal quale risulta la presenza di una condanna con sentenza del Tribunale in composizione monocratica del 6.2.2015, divenuta irrevocabile in data 28.4.2017, per falsità o omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lettere b), c) e d), con condanna alla reclusione di anni 1 e mesi 2, multa di 450,00 euro, con i benefici di sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. **e della non menzione**

ai sensi dell'art. 175 c.p.;

- che, allo stato, la Messina Servizi Bene Comune, non ha chiuso la fase istruttoria per verificare la legittimità della esclusione, nonostante il tempo trascorso ed il danno derivante al sottoscritto dalla già intervenuta assunzione dei primi soggetti utilmente collocati nell'elenco di preselezione;
- che il comportamento tenuto dalla società resistente risulta gravemente pregiudizievole e lesivo per i diritti del ricorrente;
- che il ricorrente, pertanto, intende agire in giudizio per ottenere, previo annullamento e/o disapplicazione della comunicazione del 6.5.2020 prot. n. 5230/2020 di esclusione dalla graduatoria, inviata dalla Messina Servizi Bene Comune S.p.A. in data 8.6.2020, nonché, ove occorra, dell'Avviso di selezione del 19.8.2019 come successi-



vamente integrato e sostituito con Avviso di Selezione del 2.9.2019 e

	dei requisiti richiesti ai fini dell'assunzione nella parte in cui debbano	
	essere interpretati come ostativi alla assunzione del ricorrente e, in	
	particolare, laddove si richiede un requisito ulteriore rispetto a quello	
	necessario per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni in con-	
	trasto con quanto disposto dagli artt. 2 del D.P.R. del 10.1.1957, n.	
	3 e 2 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e del successivo avviso prot. n.	
	5524 del 13.5.2020 di presa d'atto e approvazione della graduatoria	
	dei candidati, nella parte in cui il ricorrente risulta escluso, con il	
	conseguente riconoscimento del diritto alla riammissione in gradua-	
	toria e immediata assunzione, nonché per conseguire il risarcimento	
	di tutti i danni subiti (economici e non economici, morali, esistenziali,	
	alla vita di relazione e alla salute) in conseguenza dell'ingiusto ritar-	
	do con cui si procederà all'assunzione, nella misura pari alle retribu-	
	zioni che il ricorrente avrebbe percepito nella qualifica di operatore	
	ecologico livello J CCNL Utilitalia a far data dalla esclusione fino	
	all'effettiva assunzione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione	
	monetaria dalle singole maturazioni fino all'effettivo soddisfo o, in	
	via subordinata, tenuto conto che il bando ha ad oggetto un contrat-	
	to a tempo determinato, a tutti i danni subiti in conseguenza della	
	eventuale mancata assunzione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • che, tuttavia, poiché nel tempo occorrente per far valere il diritto in 	
	via ordinaria il ricorrente, per effetto della mancata assunzione, ha	
	già subito e continua a subire un pregiudizio imminente e irreparabi-	
	le, anche in considerazione della previsione dell'assunzione con con-	

Firmato Da: PAPA ALESSIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3be474c8a4a0ec4ae05cdd45d8b033



tratto a tempo determinato per dodici mesi, intende proporre, preli-

minarmente, ricorso cautelare *ante causam* per ottenere in via d'urgenza un provvedimento che, previa disapplicazione e/o annullamento della comunicazione di esclusione e del bando di selezione *in parte qua*, provveda al reinserimento del ricorrente in graduatoria ed alla conseguente assunzione;

- che, infatti, il diritto alla assunzione e, quindi, ad avere un posto di lavoro retribuito potrebbe subire un imminente e irreparabile pregiudizio nelle more dell'instaurando giudizio di merito, ed è conforme a giustizia che ciò sia evitato adottando i provvedimenti giudiziari più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito;

- che, sotto questo profilo, la Messina Servizi Bene Comune con Avviso prot. n. 5524 del 13.5.2020 ha preso atto e approvato la graduatoria dei candidati del "Bando n. 100 assunzioni operatori ecologici livello J CCNL UTILITALIA", disponendo che i soggetti collocati in graduatoria siano avviati alle prove pratiche;

- che ricorrono quindi nella specie le condizioni di legge perché ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con decreto *inaudita altera parte*, stante l'eccezionale urgenza (tenuto conto della già intervenuta assunzione dei primi soggetti inseriti utilmente in graduatoria) o con ordinanza previa comparizione delle parti e sommarie informazioni, siano dal Giudice adottati i provvedimenti più opportuni perché nelle more del giudizio di merito non venga pregiudicato il buon diritto del ricorrente;



- che, in particolare, ricorrono nella fattispecie in esame i requisiti del

	<i>fumus boni iuris</i> e del <i>periculum in mora</i> che di seguito si espongo-	
	no.	
	I.- <u>SULLA GIURISDIZIONE.</u>	
	In primo luogo, in punto di giurisdizione, è appena il caso di richia-	
	mare una recente sentenza del TAR Sicilia – Catania che, proprio con riferi-	
	mento alla procedura di selezione <i>de qua</i> , ha affermato che "(...) <i>Sul punto</i>	
	<i>anche le Sezioni Unite della Cassazione hanno ancora di recente confermato</i>	
	<i>che "in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di colloca-</i>	
	<i>mento ed a quelle di mobilità, ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e successive</i>	
	<i>modificazioni, la relativa controversia – con correlata domanda risarcitoria –</i>	
	<i>è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista</i>	
	<i>una procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica,</i>	
	<i>secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicchè co-</i>	
	<i>loro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio</i>	
	<i>diritto soggettivo all'avviamento a selezione e quindi all'assunzione" (Cass.</i>	
	<i>S.U. 14432/2017). (...) nel caso in esame, l'inserimento nell'elenco dei lavo-</i>	
	<i>ratori da assumere si basa sul mero riscontro del possesso dei titoli e dei</i>	
	<i>requisiti richiesti e la graduatoria viene formata sulla base di criteri fissi e</i>	
	<i>prestabiliti, non venendo in considerazione l'esercizio di poteri valutativi di-</i>	
	<i>screzionali, sicchè la posizione del ricorrente – il quale si oppone alle con-</i>	
	<i>crete modalità di formazione della graduatoria – si qualifica come posizione</i>	
	<i>di diritto soggettivo (al lavoro), con conseguente giurisdizione del giudice</i>	
	<i>ordinario" (cfr. TAR Catania, Sez. II, sentenza n. 865/2020 del 28.4.2020).</i>	
	La giurisdizione in materia, pertanto, spetta al Giudice Ordinario.	



II.- SUL FUMUS BONI IURIS

	<u>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 DEL D.P.R.</u>
	<u>9.5.1994 N. 487 E 21 DEL D.P.R. 10.1.1957 N. 3 – VIOLAZIONE DEI CRI-</u>
	<u>TERI GENERALI PER L’ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINI-</u>
	<u>STRAZIONI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24 COMMA 1 DEL</u>
	<u>DPR 313/2002 E DELL’ART. 4, COMMA 8, DEL D.LGS. DEL 2.10.2018 N.</u>
	<u>122, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE –</u>
	<u>VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINI-</u>
	<u>STRAZIONE EX ART. 97, ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA IMPARZIALITÀ –</u>
	<u>VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.</u>
	Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria è illegittimo sia nella parte in cui ritiene che il ricorrente non sia in possesso del requisito di ordine generale per essere assunto quale Operatore ecologico livello J, sia nella parte in cui (sebbene non espressamente) si contesta la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal sig. Pagliaro.
	<u>SULLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO PER L’ASSUNZIONE</u>
	Il provvedimento di esclusione è innanzitutto illegittimo nella parte in cui ritiene che il ricorrente non sia in possesso dei requisiti per l’assunzione, posto che il requisito richiesto nell’avviso di selezione, e relativo alla assenza di condanne penali, non può non essere interpretato (pena la sua illegittimità) in ossequio al disposto della normativa vigente e, quindi, da intendersi come assenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
	Nella fattispecie in esame il reato per il quale è stato condannato il ricorrente non rientra tra quelli preclusivi all’assunzione nelle pubbliche



amministrazioni, né può ritenersi che il reato per cui è stata emessa con-

	danna possa in qualche modo porre in dubbio l'affidabilità o l'integrità del	
	concorrente.	
	La società resistente, infatti, ricollega l'esclusione alla assenza del	
	requisito di non aver riportato condanne penali, senza considerare però che,	
	con riferimento alla procedura selettiva in questione, il requisito non può in-	
	tendersi maggiormente preclusivo rispetto a quelli richiesti per l'accesso agli	
	impieghi presso le pubbliche amministrazioni.	
	Per meglio comprendere l'illegittimità della esclusione, è necessario	
	un preliminare accenno sulle cause ostative alla costituzione del rapporto di	
	lavori con la pubblica amministrazione.	
	In particolare, com'è noto, risultano impeditive all'assunzione nelle	
	pubbliche amministrazioni quelle condanne dalle quali deriva l'interdizione	
	dai pubblici uffici, o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione,	
	o l'estinzione del rapporto di impiego, dovendosi di contro ritenere non	
	ostativa all'assunzione l'aver riportato condanne dalle quali non derivino i	
	predetti effetti.	
	La regola generale per la partecipazione alle selezioni per	
	l'assunzione ai pubblici impieghi è quella contenuta dall'art. 2, comma 3, del	
	D.P.R. 9.5.1994 n. 487, " <u>Regolamento recante norme sull'accesso agli im-</u>	
	<u>pieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concor-</u>	
	<u>si, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"</u> ,	
	<i>"non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato</i>	
	<i>politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego</i>	
	<i>presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimen-</i>	



to, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi

dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ".

Con particolare riferimento poi alle condanne penali, occorre sottolineare come esse non sono automaticamente preclusive della costituzione del rapporto di pubblico impiego, stante peraltro il venir meno, a mezzo della legge 29.10.1984 n. 732, tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego, del requisito della buona condotta (inoltre, in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 971/1988 la sentenza penale di condanna, così come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex art. 85 T.U., richiedendosi a tale fine l'apertura del procedimento disciplinare, così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto di impiego).

In altri termini, le cause ostative all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni devono ritenersi tassative e, pertanto, il requisito richiesto dall'avviso di selezione non può non interpretarsi alla luce di quanto esposto, pena la sua illegittimità per contrasto con la citata normativa, illegittimità che comporta comunque la sua disapplicazione.

D'altra parte, se ciò vale per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, non può non valere, *a fortiori*, in caso di procedura di selezione tramite iscrizione presso il Centro per l'Impiego, pena la preclusione di coloro che hanno subito una condanna (di qualsiasi natura) ad avere accesso a qualsiasi attività lavorativa.

Stando così le cose, il ricorrente deve ritenersi in possesso dei requi-



siti richiesti per l'accesso alla selezione *de qua* in quanto non ha riportato

	condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego	
	con pubbliche amministrazioni, né peraltro soggiace ad altri procedimenti	
	penali o amministrativi che precludono la costituzione del rapporto di pub-	
	blico impiego, posto che non è stato destituito o licenziato o dispensato dal	
	pubblico impiego per un persistente insufficiente rendimento, né è stato di-	
	chiarato decaduto da un pubblico impiego.	
	La condanna riportata nel casellario giudiziale richiesto dalla resi-	
	stente non determina una causa preclusiva alla costituzione del rapporto <i>de</i>	
	<i>quo</i> , non avendo, peraltro, la pena irrogata condotto alla destituzione o alla	
	impossibilità ad assumere un pubblico impiego.	
	D'altra parte, non può non rilevare la tenuità della condotta per cui è	
	stata inflitta condanna penale, avuto riguardo ad un mero errore nella di-	
	chiarazione del reddito utile ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, er-	
	rore scusabile che comunque non avrebbe sortito alcun effetto in ordine alla	
	ammissione al beneficio. Si riporta, in proposito, uno stralcio della sentenza	
	di condanna nella quale si afferma che <i>"non ritiene, tuttavia, questo Giudice</i>	
	<i>che sia configurabile l'aggravante dell'aver conseguito l'ammissione al be-</i>	
	<i>neficio. Ed, infatti, anche ove avesse dichiarato il reddito realmente percepito</i>	
	<i>dal suo nucleo familiare, tenuto conto del numero dei componenti del</i>	
	<i>predetto nucleo, l'istante avrebbe conseguito il beneficio in oggetto".</i>	
	Sotto diverso profilo, e comunque, il provvedimento di esclusione	
	non è in alcun modo motivato in ordine alle ragioni per cui il procedimento	
	penale sia preclusivo all'assunzione. Trattandosi, infatti, di un provvedimen-	
	to discrezionale, la resistente avrebbe dovuto autonomamente e specifica-	



tamente valutare la gravità del reato commesso tale da impedire

l'assunzione.

Non può non rilevarsi, infine, che il reato per il quale è stata emessa sentenza di condanna deve ritenersi estinto ai sensi dell'art. 167 del codice penale.

Appare evidente, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria.

In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il requisito richiesto dal bando non si possa interpretare alla luce della normativa richiamata, si chiede comunque la disapplicazione dello stesso in quanto contrasto con la prevalente normativa generale in materia sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

SULLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL PAGLIARO

Da una lettura della comunicazione del 6.5.2020 emerge chiaramente che ad essere sanzionata con l'esclusione non è la mera (ma nella specie insussistente) inesattezza della dichiarazione resa dal candidato in ordine alle condanne penali riportate, bensì la sussistenza o meno del possesso di uno o più requisiti, che nella specie il sig. Pagliaro come sopra rilevato possiede senza alcun dubbio. L'esclusione si ricollega infatti all'assenza del requisito.

In ogni caso, fermo restando quanto rilevato in ordine alla irrilevanza della condanna ai fini assunzionali, al fine di fugare ogni dubbio in ordine alla correttezza della dichiarazione rilasciata dal ricorrente, è opportuno chiarire che il Pagliaro non aveva alcun obbligo di indicare nella dichiarazione sostitutiva l'esistenza della condanna.



Com'è noto, in materia di casellario giudiziale è intervenuto di recente

te il legislatore con il D.Lgs. n. 122/2018, "Disposizioni per la revisione della	
<i>disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo</i>	
<i>1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103", che, per quanto qui</i>	
<i>di interesse, al comma 8, così statuisce "L'interessato che, a norma degli ar-</i>	
<i>ticoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,</i>	
<i>n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario</i>	
<i>giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza</i>	
<i>di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1".</i>	
L'art. 24, comma 1, del DPR n. 313/2002 prevede che "Nel certificato sono	
<i>riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle</i>	
<i>relative: a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si fac-</i>	
<i>cia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice</i>	
<i>penale, purché il beneficio non sia stato revocato (...)".</i>	
Secondo quanto previsto dalla normativa richiamata, pertanto, il ri-	
corrente in sede di dichiarazione sostitutiva non aveva alcun obbligo di di-	
chiarare l'esistenza di una sentenza penale di condanna per la quale aveva	
ottenuto il beneficio della non menzione.	
Stando così le cose, la dichiarazione presentata dal Pagliaro è pia-	
namente conforme alla normativa vigente e non può ritenersi errata.	
Fermo restando quanto esposto, nell'ipotesi in cui si volesse ritenere	
legittimo il provvedimento di esclusione anche in considerazione della pre-	
sunta errata dichiarazione, comunque l'esclusione deve ritenersi illegittima.	
Invero, anche a voler ritenere la dichiarazione non veritiera – sebbe-	
ne per quanto sopra rilevato la dichiarazione effettuata dal Pagliaro è con-	

Firmato Da: PAPA ALESSIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3be474c8a4a0ec4ae05cdd5d80b033



forme alla normativa vigente – la esclusione del ricorrente non avrebbe po-

tuto essere frutto di un mero automatismo, com'è in concreto avvenuto:
l'esistenza di una dichiarazione non veritiera, comunque non configurabile
nella specie, avrebbe dovuto imporre alla società resistente la valutazione
della gravità sia della dichiarazione stessa, in sé considerata, sia dei fatti ai
quali essa è riferita.

Nella fattispecie in esame la Messina Servizi non ha effettuato alcuna
valutazione, limitandosi ad escludere il ricorrente in conseguenza del riscon-
tro di un precedente non dichiarato.

Né d'altra parte l'esclusione può farsi discendere da una ipotesi di
falsità della dichiarazione resa, in relazione alla decadenza dai benefici con-
seguenti al provvedimento emanato sulla dichiarazione stessa, in quanto il
sig. Pagliaro non avrebbe ottenuto alcun beneficio dalla dichiarazione fornita,
non essendo la condanna da lui omessa ostativa alla assunzione (cfr.
sub II).

La giurisprudenza amministrativa ha ribadito quanto sopra affermato,
ritenendo che *"qualora la dichiarazione non sia necessaria ai fini della
partecipazione alla gara, viene meno quella stretta correlazione tra il benefi-
cio e la dichiarazione, che impone di sanzionarne la falsità"* (cfr. Consiglio di
Stato, 17.11.2015, n. 5240). Da quanto precede, discende che l'eventuale
errata dichiarazione sull'assenza di precedenti penali, non può avere alcuna
incidenza causale nella individuazione del Pagliaro quale destinatario della
assunzione, non avendo riportato alcuna condanna ostativa all'instaurazione
di un rapporto lavorativo con la pubblica amministrazione.

A ciò si aggiunga, la perfetta buona fede nel rendere la dichiarazione



da parte del Pagliaro, sia per quanto previsto nella normativa sopra richia-

	mata, sia per la convinzione (peraltro largamente diffusa) di non dover di-	
	chiarare le condanne penali per le quali si è ottenuta la non menzione. Si	
	pensi alla previsione del nuovo codice degli appalti pubblici che, nel preve-	
	dere l'obbligo del concorrente in una gara pubblica di dichiarare le condan-	
	ne penali subite, ha ritenuto necessario specificare che tale dichiarazione de	
	ve comprendere anche le condanne per le quali si sia ottenuto il beneficio	
	della non menzione.	
	In conseguenza, l'eventuale erroneità della dichiarazione è imputabi-	
	le ad un errore scusabile nell'interpretare il requisito richiesto, ritenendo che	
	questo gli imponesse di dichiarare le sole condanne elencate dal certificato	
	del casellario, per le quali non beneficiava della non menzione.	
	La condanna infatti non emerge né dal certificato dei carichi penden-	
	ti, né dal casellario giudiziario.	
	Nella specie, comunque, non può parlarsi di falsa dichiarazione, po-	
	tendosi semmai configurare una omessa dichiarazione, valutabile	
	dall'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato 2407/2019).	
	Il provvedimento di esclusione è in ogni caso illegittimo anche	
	nell'ipotesi in cui si volesse far discendere dalla errata dichiarazione.	
	Dall'estratto del certificato del casellario giudiziale presso la procura	
	di Messina, risulta NULLA a carico del ricorrente; ma dalla visura completa	
	richiesta dalla Messina Servizi risulta invece che il ricorrente in data	
	6.2.2015 è stato condannato con sentenza del Tribunale in composizione	
	monocratica di Messina alla pena di reclusione di anni 1 e mesi 2, per falsità	
	o omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, reato commesso	



dal 15.12.2007 e fino al 28.3.2008.

Emerge inoltre che la sentenza ha disposto la sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p..

Ebbene, deve ritenersi che l'omessa dichiarazione di tale sentenza di condanna da parte del Pagliaro non integra gli estremi del falso ideologico che presuppone la coscienza e volontà di attestare falsamente ad un pubblico ufficiale fatti dal quale l'atto è destinato a provare la verità e dunque la consapevolezza di agire contro un dovere giuridico (cfr. Cassazione n. 1070/2007).

È del tutto verosimile che il ricorrente, di bassa scolarizzazione, abbia ritenuto che trattandosi di una sentenza per la quale aveva beneficiato sia della sospensione condizionale della pena che della non menzione, fosse veritiero dichiarare di non aver riportato condanne penali. Ed il consolidato orientamento della Suprema Corte esclude il dolo generico necessario ai fini dell'art. 483 c.p. tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo.

Esclusa la fattispecie del falso ideologico, non può ritenersi integrata nemmeno l'ipotesi della dichiarazione mendace.

In conclusione, alla luce tanto delle circostanze fattuali, quanto delle considerazioni in punto di diritto non può pertanto non giungersi alla conclusione che il provvedimento impugnato risulta illegittimo con la conseguenza che l'On.le Tribunale adito dovrà provvedere a disapplicare lo stesso, così come gli ulteriori atti indicati, contestualmente condannando la società resistente



all'immediata assunzione del ricorrente.

	III.- <u>SUL PERICULUM IN MORA</u>	
	La superiore rappresentazione delle violazioni perpetrate dalla Mes-	
	sina Servizi resistente, rende il presente ricorso contraddistinto	
	dall'indefettibile requisito del <i>fumus boni iuris</i> .	
	Parimenti sussistente è nella specie l'ulteriore requisito richiesto per	
	l'esercizio della tutela cautelare, vale a dire il <i>periculum in mora</i> , che si so-	
	stanza nel gravissimo e non riparabile, nelle more del giudizio di merito,	
	pregiudizio per il ricorrente, sia in forza della imminente chiamata dei sog-	
	getti inseriti in graduatoria, sia per effetto della durata temporanea del rap-	
	porto di lavoro, sia avuto riguardo alle precarie condizioni economiche	
	dell'istante.	
	Occorre in proposito rilevare che l'irreparabilità del diritto può deriva-	
	re anche dalla lesione di situazioni soggettive del titolare del diritto che sia-	
	no indissolubilmente legate alla soddisfazione del medesimo o del sottostan-	
	te interesse, talché il <i>periculum in mora</i> deve essere inteso o come irrever-	
	sibilità degli effetti del pregiudizio, nel senso che esso è idoneo a provocare	
	la perdita integrale del diritto o di poteri o facoltà che dello stesso costitui-	
	scono espressione, oppure come lesione irreparabile di beni od interessi del	
	suo titolare e funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso od an-	
	che come impossibilita o grave difficoltà della piena <i>restitutio in integrum</i>	
	della situazione soggettiva lesa.	
	Orbene, nella fattispecie in esame sussistono entrambi i suddetti	
	elementi, ovvero il pericolo di perdere in modo definitivo il diritto di essere	
	assunti e la lesione irreparabile di beni ed interessi del ricorrente funzional-	



mente collegati all'attuazione del diritto stesso. Sotto il primo profilo, infatti,

in assenza di una riammissione in graduatoria e della assunzione degli altri soggetti idonei, tenuto conto della previsione di un contratto a tempo determinato, vi sarebbe l'impossibilità per il ricorrente di ottenere l'ammissione in servizio, con la conseguenza che il ricorrente vedrebbe totalmente obliterata la propria aspettativa di assunzione. Con riferimento al secondo profilo, non potrà sfuggire come la mancata assunzione e, quindi, la mancata percezione di retribuzione, determini un pregiudizio concretamente irrimediabile, anche in considerazione delle particolari condizioni economiche del ricorrente, tale da porre in pericolo il diritto ad una esistenza libera e dignitosa.

D'altra parte, secondo attenta dottrina, sostenuta anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 141/2006) e dalla Corte Costituzionale (sent. n. 210/1992), l'irreparabilità del pregiudizio dovrebbe essere identificata non soltanto nella lesione della funzione alimentare della retribuzione ex art. 36 Cost., ma nella lesione del diritto al lavoro ex artt. 1, 4 e 35 Cost..

IV.- ISTANZA PER LA MODALITÀ DI EVENTUALE NOTIFICAZIONE EX ART.

151 C.P.C.

Rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità della esclusione dalla graduatoria e la richiesta di reinserimento in detta graduatoria, qualora il Giudice ne ravvisi la necessità, si fa sin da ora richiesta di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, che potrebbero essere molti e di difficile individuazione.

Pertanto, rilevato che la notificazione nei modi ordinari e sommarmente difficoltosa per l'alto numero degli interessati e destinatari; rilevato



che la stessa ordinaria notifica per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150

	c.p.c. non appare idonea per il raggiungimento dello scopo. Visto l'art. 151	
	c.p.c., la scrivente difesa chiede all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito	
	l'autorizzazione a procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fis-	
	sazione dell'udienza, mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della	
	Messina Servizi Bene Comune S.p.A..	
	Al riguardo, costituisce un dato di fatto, peraltro, che il sito istituzio-	
	nale della società resistente risulti costantemente seguito poiché costituisce	
	il mezzo di comunicazione ufficiale principale, anche quale strumento di	
	pubblicazione di singoli provvedimenti.	
	P. Q. M.	
	si chiede che l'On.le Giudice del Lavoro adito voglia, ai sensi dell'art. 700 e	
	669 bis e ss. del c.p.c., con decreto inaudita altera parte o, in subordine,	
	con ordinanza previa comparizione delle parti, disporre i provvedimenti ne-	
	cessari ed idonei a tutela del diritto del ricorrente e, in particolare, la riam-	
	missione in graduatoria con immediata assunzione con qualifica e profilo di	
	operatore ecologico livello J (CCNL Utilitalia). Con ogni altra statuizione con-	
	seguenziale in ordine alle spese, competenze ed onorari di difesa.	
	Si producono i documenti di cui all'indice del fascicolo.	
	<i>Ai sensi delle disposizioni sul contributo unificato il sottoscritto procuratore e difen-</i>	
	<i>sore dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminato e che è esente dal</i>	
	<i>pagamento del contributo unificato in quanto il ricorrente ha presentato in data</i>	
	<i>8.7.2020 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina istanza per beneficiare</i>	
	<i>del patrocinio a spese dello Stato.</i>	
	Messina, 8 Luglio 2020	(Avv. Alessio Papa)



Procura alle liti


(rilasciata su foglio separato e congiunto all'atto cui si riferisce: art. 83, comma 3, c.p.c.)
e contestuali informative

Il sottoscritto Sig. Giovacchino Pagliaro, nato a Pescara l'1.3.1979 (C.F. PGLGCC79C01G482H) e residente in Messina, via Cariddi Pal. 40 int. 10 S. Lucia Sopra Contesse, presa visione dell'informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 ed art. 13, D.Lgs. n. 193/2003, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati sensibili ex art. 9 GDPR e 22 della L. 675/96 e ss. mod., conferisco mandato a rappresentarmi e difendermi per la proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro contro la Messina Servizi Bene Comune S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, all'Avv. Alessio Papa (c.f.: PPALSS79S15F1528L – fax: 090/671520 – avvalessiopapa@pec.giuffre.it), con ogni e più ampia facoltà, ivi compresa la proposizione dell'eventuale reclamo e del successivo giudizio di merito, nonché per la fase esecutiva conseguente, quale mio procuratore, difensore e domiciliatario, con tutte le facoltà previste dall'art. 84 c.p.c., nonché quelle di desistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, incassare, quietanzare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, svolgere ricorsi anche di natura fallimentare, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, modificare domicilio.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Con domicilio come indicato in epigrafe.

Messina, 8 AGOSTO 2020


La sottoscrizione che precede è vera e autentica

